



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2020/2021**

Comunicato Ufficiale N°**13** del **04/11/2020**

Campionato Nazionale Juniores Under 19

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2
Decisioni del Giudice Sportivo.....	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri, del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari e dell'addetta alla Segreteria Barbara Teti, nella seduta del 4 novembre 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

GARE DEL 10/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/10/2020 TEAM ALTAMURA - LAVELLO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società A.S.D. TEAM ALTAMURA con il quale si richiedeva che venisse inflitta alla società U.S.D. LAVELLO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6 C.G.S., posto che la reclamante sosteneva la posizione irregolare dei seguenti calciatori:

1. Carella Vincenzo nato l' 11/8/2003
2. Caprioli Mauro nato l' 11/1/2000
3. Grippo Antonello nato l' 1/3/2003
4. Guidotti Lorenzo nato il 17/3/2003
5. Lepore Simone nato il 21/8/2004
6. Tancredi Vincenzo nato il 21/8/2003

i quali non venivano ritenuti, dalla suddetta, tesserati per la società U.S.D. LAVELLO relativamente alla gara di cui in epigrafe.

- Esaminata la memoria difensiva avverso il reclamo fatta pervenire dalla società U.S.D. LAVELLO con la quale veniva richiesto il rigetto del reclamo presentato dalla società A.S.D. TEAM ALTAMURA poiché infondato in fatto e diritto con contestuale richiesta di omologa del risultato conseguito sul campo al termine della gara in oggetto valevole per la prima giornata del Campionato Nazionale Juniores disputatasi il 10/10/2020.

- Esaminata la nota richiesta dalla Segreteria del Giudice Sportivo in data 14/10/2020 all'Ufficio Tesseramenti del Dipartimento Interregionale con la quale veniva certificato il tesseramento dei suindicati calciatori a far data dall'8/10/2020 per Lepore Simone e dal 9/10/2020 per tutti gli altri.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA.

GARE DEL 17/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/10/2020 AZ PICERNO S.R.L. - CITTA DI FASANO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società U.S.D. CITTA DI FASANO con il quale si richiedeva che venisse inflitta alla società AZ PICERNO S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6 C.G.S., in considerazione della presunta irregolarità della posizione del calciatore Sessa Mattia nato l' 11/6/2002;

- esaminata la memoria difensiva avverso il reclamo fatta pervenire dalla società AZ PICERNO S.R.L. con la quale veniva richiesto il rigetto del reclamo presentato dalla società U.S.D. CITTA DI FASANO poiché infondato in fatto e diritto con contestuale omologazione del risultato conseguito sul campo al termine della gara in oggetto valevole per la seconda giornata del Campionato Nazionale Juniores disputatasi il 17/10/2020;

- esaminata l'ulteriore memoria presentata dalla società U.S.D. CITTA DI FASANO con la quale veniva reiterata la richiesta già presentata con il reclamo;

- esaminata la nota, richiesta dalla Segreteria del Giudice Sportivo, fatta pervenire dall'Ufficio Tesseramenti del Dipartimento Interregionale in data 21/10/2020 con la quale veniva certificato il tesseramento del suindicato calciatore a far data dal 20/9/2019.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. CITTA DI FASANO.

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Sostituto Giudice Sportivo
(Giuseppe Lavigna)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 24 novembre 2020** a favore di questo Dipartimento mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Unicredit Banca S.p.A. – agenzia Roma Vico – IBAN: IT 43 B 02008 05122 000400030456**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 4 novembre 2020.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)